


#3
15 APR. 2013



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA

Proi. _____

n. 65 Reg. Delib.

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO
AVVERSO RICORSO TARS. PROMOSSO DAL SIG. CAFFO G.

L'anno Duemila tredecim addì ventisei del mese
di aprile, alle ore tre e mezzo cinque e segg. Nella Casa Comunale
e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione si è validamente riunita la
Giunta Municipale sotto la Presidenza del Sig. Dott. Giuseppe Cutuli e con l'intervento dei Sigg.:

IL SINDACO

N.	ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
1	FINOCCHIARO STEFANO	X	
2	RUGGERI FRANCESCO	X	
3	MARCHESE GIOVANNI PIETRO	X	
4	PRIVITERA ALFIO	X	
5	PULVIRENTI ORAZIO	X	
6	SCUDERI FILADELFO	X	

Non sono intervenuti gli Assessori: _____

Partecipa il Segretario del Comune Dott. Romano

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto il ricorso innanzi al TAR Sicilia – sez. di Catania notificato a questo Ente in data 18/03/2013 promosso dal Sig. Caffo Giuseppe per l'annullamento dell'autorizzazione edilizia n. 68/10, della prima e della seconda variante all'autorizzazione edilizia n. 68/10 nonché di ogni altro atto comunque, presupposto, connesso o consequenziale, comprese le eventuali autorizzazioni in variante nel frattempo concesse;

Vista la relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale prot. 5536 del 2/4/2013, circa l'opportunità di costituirsi in giudizio;

Considerato

- Che, pertanto, appare necessario difendere le ragioni dell'Ente autorizzando il Sindaco a costituirsi in giudizio dinanzi al TAR Catania avverso il predetto ricorso;

Visto che non esiste, all'interno dell'Ente, un ufficio legale;

Visto l'art. 183 comma 3 del D.L.vo 267/00;

DELIBERA

Per quanto in premessa:

Autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio avverso il ricorso innanzi al TAR Sicilia – sez. di Catania promosso dal Sig. Caffo Giuseppe per l'annullamento dell'autorizzazione edilizia n. 68/10, della prima e della seconda variante all'autorizzazione edilizia n. 68/10 nonché di ogni altro atto comunque, presupposto, connesso o consequenziale, comprese le eventuali autorizzazioni in variante nel frattempo concesse;

Nominare quale procuratore e difensore dell'Ente l'Avv. PAOLO ANTONIO PATANÈ con sede ACIREALE - CORSO UMBERTO 172;

Impegnare la somma di Euro 3020,16 comprensiva di IVA e CPA dal Cap. 138 del Bilancio Comunale denominato "Spese per liti, arbitraggi e consulenze"

Corrispondere al professionista a titolo di acconto sulle spese da sostenere la somma di Euro 1000,00 comprensiva di I.V.A. e C.P.A., non appena invierà la relativa fattura;

Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva.



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

P. IVA E COD.FISC. 00410340871

Allegato all'atto 1000 del 16-04-2013

Responsabile: RESPONSABILE SETTORE 1^ AA.GG. - PERSONALE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO TARS SIG.
CAFFO G.

Del. G.M. 1000 del 16-04-2013
Immed. Eseguita/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 138 Art. 0 di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (1010803) PRESTAZIONI DI SERVIZI
Denominato SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE

ha le seguenti disponibilità:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	60.000,00	70.000,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 16-04-2013	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	60.000,00
B	Impegni di spesa al 16-04-2013	-	40.659,77
B1	Proposte di impegno assunte al 16-04-2013	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	19.340,23
D	Impegno 555/2013 del presente atto	-	3.020,16
E	Disponibilita' residua al 16-04-2013 (C - D)	=	16.320,07

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 16-04-2013



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

Rafale

- PROVINCIA DI CATANIA -

VI^ SETTORE TECNICO URBANISTICA

Via Regina Margherita n. 8 - CAP. - 95025 Aci Sant'Antonio

Prot. n. 5536 del 02 APR. 2013

ALL'UFFICIO CONTENZIOSO
SEDE

OGGETTO: resistere in giudizio al ricorso presentato dal Sig. CAFFO Giuseppe in merito ai lavori autorizzati con la P.E. 68/2010 e successivi provvedimenti, riferita all'immobile ubicato in Via Principe Umberto n. 107-109, di proprietà del Sig. RAPISARDA Venerando.

A seguito del ricorso reg.to al prot. n. 4664 del 18 marzo 2013, presentato dal Sig. CAFFO Giuseppe residente in Aci Sant'Antonio Via Ten. Nicola Maugeri n. 57, riferito ai lavori autorizzati con la P.E. 68/2010 nell'immobile ubicato in Via Principe Umberto n. 107-109, di proprietà del Dott. Venerando RAPISARDA, quest'Ufficio ritiene di costituirsi in giudizio e pertanto in attesa di produrre relativa relazione, documenti ed elaborati, chiede a Codesto Spett. Le Ufficio Contenzioso di predisporre gli atti di incarico ad un legale per costituirsi in giudizio al ricorso prot. n. 4664 del 18 marzo 2013 che alla presente si allega.

Aci Sant'Antonio Li 02 APR. 2013



IL DIPENDENTE U.T.C.
Geom. Antonio Innocenzi
Antonio Innocenzi

Avv. Paolo Antonio Patanè
c.so Umberto, n. 172
95022 ACIREALE (CT)

OGGETTO: Ricorso protocollato al n. 4664 del 18.03.2013, dinanzi al TAR Sicilia, sez. Staccata di Catania, proposto dal Sig. Caffo Giuseppe nei confronti del Comune (e del dott. Rapisarda Venerando).

Spett.le Ufficio Contenzioso
Comune di Aci Sant'Antonio.

In relazione al procedimento in oggetto, da esperirsi dinanzi al TAR Catania, riguardante una richiesta di annullamento di atti amministrativi emessi dall'ufficio Urbanistica del Comune, mi prego comunicare di essere disposto ad offrire il proprio patrocinio verso un corrispettivo di €. 2.000 oltre IVA ed oneri accessori. € 2.516,80 al netto R.A.

Cordialità

Acireale, 15.04.2013



STUDIO LEGALE
Avv. Rosario Maria Gianluca Valastro

COPIA

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SICILIA - SEZIONE STACCATA DI CATANIA

RICORSO

nell'interesse del Sig. GIUSEPPE CAFFO, nato ad Acireale il 12 luglio 1953 e
residente in Aci Sant'Antonio, via Ten. Nicola Maugeri n. 57, C.F.
CFFGPP53L12A028R, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Maria Gian-
luca Valastro, e-mail rosario.valastro@pec.ordineavvocaticatania.it, FAX
095445807, C.F. VLSRRM74L01C351F, ed elettivamente domiciliato presso
il suo studio in Catania, piazza Lanza n. 18/A, giusta procura speciale in cal-
ce al presente atto,

CONTRO

- COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO, in persona del Sindaco
sentante *pro tempore*,

E NEI CONFRONTI

- RAPISARDA VENERANDO ANTONIO

PER L'ANNULLAMENTO

- dell'autorizzazione edilizia n. 68/10 (*doc. 1*), a firma del Dirigente del VI Settore Tecnico Urbanistica, con la quale il Comune di Aci Sant'Antonio ha autorizzato i controinteressati ad eseguire i lavori di "manutenzione straordinaria e risanamento conservativo, nell'immobile per civile abitazione sito in via Principe Umberto n. 107-109";
- della prima e della seconda variante all'autorizzazione edilizia n. 68/10 (*doc. 2*), a firma del Dirigente del VI Settore Tecnico Urbanistica del Comune di Aci Sant'Antonio;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o conseguente.

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
18 MAR. 2013
Prot. N. 4664

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
PROTOCOLLO SETTORE URBANISTICA
PROT. N. 10147 del 26-03-2013
RESP. PROC. F. uscedese

comprese le eventuali autorizzazioni in variante nel frattempo concesse, oltre gli atti citati in narrativa.

FATTO

1. Il Sig. CAFFO è proprietario dell'immobile sito in Aci Sant'Antonio, via Ten. Nicola Maugeri n. 57.
2. Tale fabbricato è immediatamente confinante ad altro edificio di proprietà dei controinteressati, sito in via Principe Umberto n. 107-109, individuato catastalmente nel fg.16 part. 308 sub.4, part.1406 sub 2, part.1559 sub 4, part.1560 sub 1, su cui sono stati effettuati dei lavori edili di demolizione e ricostruzione.
3. Nel corso degli ultimi mesi il Sig. CAFFO ha protocollato una serie di esposti e di istanze, chiedendo al Comune di Aci Sant'Antonio di verificare i lavori edili realizzati in tale sull'edificio; sospendendoli nel caso di rinvenimento di opere abusive.
4. In particolar modo, in data 28 luglio 2011, il ricorrente protocollava una nota al Comune di Aci Sant'Antonio, segnalando come i lavori di straordinaria manutenzione dell'edificio *de quo*, situato per l'appunto in pieno centro storico, procedevano in palese violazione rispetto al progetto approvato con provvedimento n. 68/10-AUT. La medesima nota era inviata – tra gli altri – anche alla Procura della Repubblica di Catania ed al Comando dei Vigili Urbani.
5. Dal momento che i lavori, sospesi a seguito di un sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale, riprendevano neanche quarantotto ore dopo, il ricorrente si trovava costretto a protocollare una nuova comunicazione, in cui rilevava ulteriori abusi, quali la realizzazione di un lastrico solaio e l'aumento di

volume dell'edificio. I lavori venivano, quindi, nuovamente sospesi.

6. A seguire, il ricorrente protocollava una prima istanza di accesso agli atti, finalizzata all'acquisizione di tutti gli elaborati necessari – e relativi alla costruzione *de qua* – per rilevare le incoerenze fra gli elaborati posti a corredo dell'autorizzazione e verificare eventuali modifiche nel volume, dell'opera, nella pendenza delle falde, nell'altezza delle linee di gronda e nelle superfici utili abitabili. L'istanza era presentata sia al Comune di Aci Sant'Antonio, sia all'Ufficio del Genio Civile di Catania, sia alla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Catania.

7. L'Amm.ne forniva esclusivamente risposte interlocutorie, adducendo che l'immobile era stato oggetto di un trasferimento di proprietà e che il Comune aveva dovuto notificare più volte ai controinteressati la richiesta di accesso. Nel frattempo, i lavori posti in essere dai controinteressati tranquillamente riprendevano e venivano ultimati, con variazioni significative delle altezze e della struttura dell'immobile!

8. Il ricorrente protocollava quindi una nuova istanza di accesso degli atti per l'ostensione dei restanti documenti presentati nel frattempo depositati dai proprietari dell'immobile nel fascicolo d'ufficio. In tale richiesta si chiariva che:

a. l'esponente non aveva interesse alcuno nel conoscere le vicende relative ai passaggi di proprietà dell'immobile, dal momento che le segnalazioni protocollate riguardavano la legittimità degli interventi edilizi sul bene e prescindono, sotto un profilo di legittimità degli atti amministrativi, dal proprietario *pro tempore*;

b. il Comune di Aci Sant'Antonio, a seguito delle segnalazioni inviate

dall'esponente, aveva più volte sospeso i lavori relativi all'immobile, fino ad avviare – con nota prot. n. 16430 del 16 agosto 2011 – il procedimento volto al ripristino ed alla regolarizzazione dei lavori, avvertendo che – trascorsi trenta giorni – sarebbero state attivate d'ufficio le procedure volte al ripristino;

c. infine, da quanto era dato rilevare dalla nota riscontrata, si adombrava che il Comune avesse autorizzato i lavori in variante in data 7 novembre 2011;

d. la conoscenza di tali esiti – mai notificati, né altrimenti conosciuti, e sui quali ci si riservava di proporre ricorso giurisdizionale – faceva parte della richiesta di accesso avanzata il 14 maggio 2012, in tal parte – quindi – non esitata e non soddisfatta;

e. per quanto sopra premesso, si chiedeva nuovamente all'Amministrazione l'autorizzazione a prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia, ferma restando la disponibilità a corrispondere il rimborso del costo di riproduzione per le copie rilasciate.

9. La risposta dell'Amministrazione Comunale perveniva solo nel mese di gennaio 2013. La documentazione evidenziava le preoccupazioni più volte espresse dal ricorrente.

10. Gli atti impugnati, relativi tutti alla concessione edilizia ed alle relative varianti, sono quindi illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. IN PREMESSA

Si significa anzitutto che il ricorrente ha pieno ed attuale interesse all'annullamento degli atti impugnati.

Esiste, infatti, il rapporto di *vicinitas* fra l'edificio oggetto di intervento edilizio e l'edificio di proprietà del Sig. CAFFO, e la realizzazione di lavori abusivi potrebbe compromettere la di lui abitazione, anche sotto il profilo di distanze tra le costruzioni e vedute.

Ma vi è di più!

Esiste anche un interesse di natura generale e pubblica alla corretta esecuzione dei lavori edili sull'edificio in oggetto.

L'unità immobiliare interessata dai lavori, infatti, ricade in zona omogenea "A", per la quale l'articolo 10 delle Norme di Attuazione ammette esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, questi ultimi – ai sensi dell'articolo 20 lettera c) della legge regionale n. 71/1978 – *“rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili”*. Sarebbe proprio questa la fattispecie di lavori assentita dal Comune.

Orbene, secondo quanto emerge dal progetto depositato al Genio Civile, l'intervento edilizio non rientra fra quelli di cui alla lettera c) della legge regionale n. 71/1978 (restauro e risanamento conservativo), bensì consiste in una ristrutturazione, ovvero nella demolizione e successiva ricostruzione. Per l'effetto, esso non rientra fra quelli assentibili in zona omogenea "A".

Tale anomalia, in realtà, avrebbe dovuto essere riscontrata già in sede di sopralluogo da parte delle autorità comunali. I funzionari incaricati, infatti, hanno l'obbligo di chiedere la copia (che deve essere presente in cantiere)

del progetto su cui il Genio Civile ha concesso parere favorevole. Solo in tal modo è possibile verificare la legittimità degli interventi realizzati, anche operando dei raffronti con quelli oggetto di autorizzazione comunale.

I. GLI ATTI IMPUGNATI SONO ILLEGITTIMI PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 71/1978, DEL PIANO REGOLATORE GENERALE E DELLE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE

Il procedimento amministrativo esitato con la concessione edilizia e con le varianti impugnate è stato caratterizzato per i suoi passaggi poco chiari e per la confusione con cui l'Amministrazione comunale ha, illegittimamente, operato.

Come appare evidente dalla documentazione versata in atti, le pratiche edilizie, culminate con le autorizzazioni frettolosamente concesse, sono state esitate con un'istruttoria praticamente inesistente o, quantomeno, gravemente insufficiente.

E valga il vero!

Come detto, l'immobile *de quo* è edificato in zona territoriale omogenea "A"-conservazione ambientale del Comune resistente.

In coerenza con la normativa urbanistica vigente in Sicilia, l'articolo 10 delle norme di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale dispone: "*Sono concesse le seguenti categorie di intervento: a) restauro conservativo; b) conservazione tipologica; c) demolizioni senza ricostruzioni per adibire le aree di risulta a servizi pubblici. In tali aree l'intervento dovrà essere finalizzato alla conservazione dell'edificio e alla salvaguardia di quegli elementi che concorrono a determinare il contesto dell'ambiente. Pertanto sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo secondo le definizioni di cui all'art. 20*

della L.R. 71/78. In nessun caso è consentito l'aumento della volumetria, delle altezze e la trasformazione delle coperture e dei prospetti.”

In altre parole sono possibili:

- interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (manutenzione ordinaria);
- opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso (manutenzione straordinaria);
- interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio (restauro e risanamento conservativo).

Le Norme di Attuazione escludono, quindi, che si possa agire in zona A:

- con interventi di ristrutturazione edilizia ovvero opere di revisione integrale dell'edificio esistente anche con variazione di forma, sagoma, volume, superficie e destinazione d'uso;
- con interventi di ricostruzione ovvero operazione congiunta della demolizione di un edificio e successiva edificazione in luogo del primo.

Dalla documentazione depositata appare evidente che, con gli atti impugnati, il Comune ha autorizzato una demolizione e una ricostruzione con aumento di cubatura e modifica delle falde del tetto, con ciò platealmente violando la regolamentazione vigente.

Nella relazione integrativa del progetto approvato, il progettista, in considerazione dello stato delle murature portanti dell'immobile, raccomanda di realizzare un intervento di parziale demolizione con la tecnica del "cuci e scu-ci", in modo da sostituire le parti irrimediabilmente ammalorate con nuove componenti nel rispetto sia delle dimensioni urbanisticamente cogenti (sagoma dell'edificio e altezza della linea di gronda), sia della tipologia costruttiva (muratura), in modo che alla parziale demolizione delle parti segua una fedele ricostruzione delle stesse e pertanto l'intervento edilizio possa essere sempre supportato dall'autorizzazione edilizia.

Esaminando l'intervento strutturale depositato al Genio Civile appare, invece, che tutte le murature esistenti devono essere sostituite integralmente con murature in Poroton, ovvero una muratura in laterizio monostrato.

Secondo quanto emerge dal progetto depositato al Genio Civile, quindi, l'intervento non rientra nella lettera c) dell'art.20 della L.R. 71/78, bensì nella lettera d).

In altre parole, esso non è diretto - come vuole la definizione dettata dalla norma e lo stesso significato proprio dei termini "recupero" e "risanamento" - a conservare l'organismo edilizio, attraverso il consolidamento, il ripristino o il rinnovo di suoi elementi costitutivi, ed a restituirgli una funzionalità non più esistente o compromessa.

Ed infatti, in coerenza a questa determinazione:

- l'istanza al Genio Civile riporta per oggetto un "Progetto di ristrutturazione e consolidamento di edificio nella via principe Umberto 107-109";
- in tutti gli atti depositati al Genio Civile si definisce sempre l'intervento di ristrutturazione e consolidamento, non di manutenzione e restauro;
- nel parere rilasciato dal Genio Civile (n. 27986 del 27 luglio 2011) si legge come oggetto "Progetto per la demolizione e ricostruzione di edificio sito in via principe Umberto 107-109" e si precisa che "per l'attuazione delle opere dirette dall'ing. M.C." la ditta (odierna controinteressata) "è tenuta al conseguimento della concessione edilizia, ove non già ottenuta", e non di autorizzazione edilizia.

Ma vi è di più!

L'articolo 2 del Regolamento Edilizio del Comune di Aci Sant'Antonio precisa quali informazioni debbano leggersi negli elaborati che occorre presentare per i "progetti di restauro", statuendo che "nei progetti di restauro di fabbricati, vanno indicate con campiture diverse, specificate in legenda, le opere preesistenti, le demolizioni, gli scavi, le nuove costruzioni o riempimenti".

Dalla copia di progetto depositato al Comune di Aci Sant'Antonio ed alla Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Catania, non risulta alcuna campitura che individui le parti di strutture verticali, sia esterne che interne, da demolire. Nei disegni presentati a questi due Enti si denuncia solo la demolizione del tetto e il rifacimento dello stesso con sagoma differente.

In definitiva, dall'analisi della documentazione versata in atti, si registra una discordanza tra:

- la tipologia d'intervento negli atti depositati al Comune di Aci Sant'Antonio ed alla Soprintendenza, relativa ad un intervento di manutenzione straordinaria e restauro conservativo;

- la tipologia d'intervento negli atti depositati al Genio Civile, relativi ad un progetto di ristrutturazione e consolidamento.

II. ISTANZA ISTRUTTORIA

In fase istruttoria, voglia l'Ecc.mo Collegio ordinare al Comune di Aci Sant'Antonio il deposito di tutta la documentazione a suffragio delle pratiche edilizie in oggetto.

Si chiede inoltre la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, data la situazione urbanistica che non consente le opere così maldestramente autorizzate ed accerti quanto lamentato.


Per questi motivi,

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito,
annullare i provvedimenti impugnati, con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia, si versa un contributo unificato pari ad euro 650,00.

Catania, 5 marzo 2013

Avv. Rosario M. G. Valastro



PROCURA SPECIALE EX ART. 83 CPC

Il sottoscritto CAFFO GIUSEPPE, informato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli articoli 17 e 20 del medesimo decreto, delega a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio cui la presente è attergata l'avv. Rosario Maria Gianluca Valastro del Foro di Catania. Al medesimo conferisce ogni e più ampia facoltà di legge, dando, sin da ora, per rato e valido l'operato. Elegge domicilio presso lo studio dell'avvocato Rosario Maria Gianluca Valastro, sito in Catania, piazza Vincenzo Lanza n. 18/a ed autorizza al trattamento dei propri dati personali, conformemente alle norme del d.lgs. 196/03 e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del presente mandato.

Catania, 5 marzo 2013

Caffo Giuseppe
Rosario

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Su istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.U.N. della Corte d'Appello di Catania ho notificato copia conforme del superiore ricorso a:

- COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO, in persona del Sindaco - legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per carica presso la Casa Comunale, mediante plico raccomandato spedito oggi

11 MAR. 2013

106
ANTONINO COSTA,
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA

- RAPISARDA VENERANDO ANTONIO, residente in Aci Sant'Antonio (95025), via Ugo Foscolo n. 7, mediante plico raccomandato spedito oggi

Pareri ai sensi dell'art. 49 DLgs. 267/2000:

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del settore

5° favorevole

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della seguente proposta

Data... 15-4-2013

IL CAPO SETTORE

Parere di regolarità contabile del Responsabile economico finanziario (comporta il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio).

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Data... 17-4-2013

IL RESPONSABILE

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO a norma dell'art. 13 della L.R.n.44 del 3.12.1991, ATTESTA la regolare copertura finanziaria:

al cap. 138 s. 2013 denominato VEDI SCHEDE ALLEGATE

Previsione iniziale Euro

Impegni precedenti Euro

DISPONIBILITA' Euro

IMPEGNO ALLA PRESENTE n. 555/2013 Euro 3.020,16

DISPONIBILITA' RESIDUA Euro

Data... 17-4-2013

IL RESPONSABILE



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991 n.44, è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ senza opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 03.12.1991, n.44, in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, per quindici giorni consecutivi, dal _____ è divenuta esecutiva il: _____

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;

Decorso 10 giorni dalla pubblicazione (art.12 comma 1 L.R. 44/91);

Dalla Residenza Municipale li _____

IL SEGRETARIO GENERALE